624

COSTITUZIONE POLITICA

DEL

REGNO

DELLE

DUE SICILIE.

Edizione fatta per ordine e sotto la direzion del parlamento.

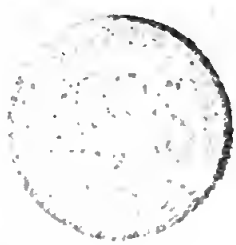

NAPOLI 1821

DALLA STAMPERIA DEL PARLAMENTO NAZIONALE.

Digitized by Google

FERDINANDO PRIMO

Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia re del regno delle due Sicilie, re di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

A tutti coloro a' quali perverranno, e che conosceranno questi atti

SAPPIATE

Che il parlamento del regno delle due Sicilie à decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle due Sicilie.

Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito santo, autore e supremo legislatore della società.

In conseguenza degli atti de' 7 e de' 22 luglio 1820, co' quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del re-

gno delle due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ciò occupato co'l più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tutto ciò che fa d'uopo a soddisfare il grande oggetto di promuover la gloria la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazion dello stato.

TITOLO PRIMO

Della nazione e de' nazionali delle due Sicilie.

CAPITOLO I.

Della nazione delle due Sicilie.

Art. 1. La nazione del regno delle due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.

2. La nazione delle due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è nè può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il dritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.

4. La nazione è nell' obbligo di conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile la proprietà e gli altri legittimi dritti di tutti gl' individui che la compongono.

CAPITOLO II.

De' nazionali del regno delle due Sicilie.

Art. 5. Sono nazionali del regno delle due Sicilie

1. Tutti gli uomini nati e domiciliati ne' dominii del regno medesimo e i figli di essi.

II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità.

III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a' termini della legge, in qual si voglia luogo appartenente alla monarchia.

6. L'amor della patria è uno de' principali doveri di tutti i nazionali del regno delle due Sicilie, e parimenti l'esser giusti e benefici.

7. Ogni nazionale delle due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi e di rispettare le autorità costituite.

8. Ogni nazionale delle due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de' suoi averi alle spese dello stato.

9. Ogni nazionale delle due Sicilie è anche nel dovere di difender la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.

TITOLO II.

Del territorio delle due Sicilie, della sua religione, del suo governo e de' suoi cittadini.

CAPITOLO I.

Del territorio delle due Sicilie.

Art. 10. Il territorio del regno delle due Sicilie comprende nella penisola le seguenti provincie:

I. Provincia di Napoli
II. Campania con le isole ponzie (*terra di Lavoro*)
III. Marsia (*seconda di Abruzzo ultra*)
IV. Pretuziana (*prima di Abruzzo ultra*)
V. Frentania (*Abruzzo citra*)
VI. Sannio (*Molise*)
VII. Daunia con le isole di Tremiti (*Capitanata*)
VIII. Peucezia (*terra di Bari*)
IX. Salento (*terra di Otranto*)
X. Lucania orientale (*Basilicata*)
XI. Irpino (*Principato ultra*)
XII. Lucania occidentale (*Principato citra*)
XIII. Calabria cosentina (*Calabria citra*)
XIV. Calabria brezia (*seconda di Calabria ultra*)
XV. Calabria reggina (*prima di Calabria ultra*)

24. L'esercizio de' medesimi dritti si sospende

I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d' incapacità fisica o morale;

II. Per la circostanza di esser debitore fallito; come pure per causa di debito contratto in uffizio verso il pubblico tesoro;

III. Per la condizione di servo domestico;

IV. Per mancanza d' impiego, di uffizio o di mezzi conosciuti di sussistenza;

V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato di arresto;

VI. Dopo l' anno 1830 coloro che vorranno per la prima volta entrare nell' esercizio de' dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere.

25. I dritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere per le sole ragioni additate ne' due articoli precedenti, e non per altre.

torale, scegliendoli uno per uno e per iscrutinio segreto co 'l mezzo di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascun vuole indicare.

69. Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta di voti; per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio: e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte.

70. Per essere elettore di circondario si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, benchè non presente all' assemblea; sia secolare o ecclesiastico-secolare.

71. Il segretario distenderà un atto soscritto da esso dal presidente e dagli scrutinatori: e ne darà copia firmata dalle stesse persone all' eletto o agli eletti, onde possano far costare la loro nomina. Il presidente dell' assemblea rimetterà altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell'assemblea di provincia, dove l' elezione avvenuta sarà inserita ne' pubblici fogli.

CAPITOLO VIII.

Della formazion delle leggi e della sanzione reale.

Art. 125. Ogni deputato à la facoltà di proporre al parlamento de' progetti di legge: ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni (1).

126. Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta: ed il parlamento delibererà se si debba o no discuterlo.

127. Ammesso a discussione il progetto, quando il parlamento ne conosca la importanza, ne sarà inviato l'esame preventivo ad una commissione.

128. Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.

129. Giunto il giorno designato per la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto e su di ciascuno de' suoi articoli.

130. Il parlamento deciderà, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolverà se vi è luogo o no a deliberare.

131. Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento procederà a questo atto, ed o ammet-

(1) Vedi nel regolamento gli art. 86. 87. 94.. e 96.

scritta nell' art. 166; soggiungendo la clausola di esser *fedeli al re*. La reggenza permanente aggiungerà di più che nell' esercizio dell' autorità sua osserverà le condizioni impostele dal parlamento; e che quando il re giunga ad esser maggiore, o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ciò non facendo all' istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori (1).

187. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re.

188. Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l' abbia nominata, sarà tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore esser nativo del regno delle due Sicilie.

189. La reggenza proccurerà che la educazione del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità in conformità del piano approvato dal parlamento.

190. Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere gl' individui della reggenza.

---

(1) Vedi nel regolamento l' articolo 135 fino a 159.

VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazion delle strade, delle comunicazioni interne, de' ponti e delle carceri; prender cura speciale della piantagione e conservazione de' boschi comunali che interessano il bisogno la utilità e l' ornamento pubblico.

VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all' approvazion del parlamento per mezzo della deputazion provinciale che dovrà accompagnarle con le sue particolari osservazioni.

IX. Promuovere l' agricoltura la industria e 'l commercio, in conformità delle circostanze locali; incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che si crederanno di pubblica utilità.

X. Formare gli atti dello stato civile in conformità delle leggi.

308. Nel caso che per opere pubbliche o per qual siasi oggetto di comune utilità sia necessario per mancanza di fondi proprii a sì fatti stabilimenti ricorrere ad imposizioni particolari; non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazion provinciale.

Se la natura dell' opera o l' oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza; potranno le municipalità farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazion provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso mo-

313. La deputazion provinciale si rinnoverà in ogni due anni per metà: ed attesa la disparità del numero degl' individui che la compongono, ne uscirà nel primo anno il numero maggiore della metà, e nel secondo il numero minore; e così successivamente.

314. La elezione de' cittadini componenti la deputazion provinciale si farà dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de' deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennità che si praticano per la scelta di questi deputati.

315. Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui; quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici.

316. Per esser membro della deputazion provinciale si richiede la qualità di cittadino nel pieno esercizio de' suoi dritti, la età di anni 25 compiuti, l' esser nativo o domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni, e l' aver mezzi sufficienti ad un decente mantenimento. Non potrà esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a' termini dell'articolo 304.

317. Perchè una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno essere scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cessò di esercitare le sue funzioni.

318. Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, le presederà l'intendente di finanze: ed in mancanza di costui, l' individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina.

319. La deputazione nominerà un segretario salariato da' fondi pubblici della provincia.

320. La deputazione terrà in ogni anno 90 sessioni al più, distribuite nell' epoche le più convenevoli. La prima riunione seguirà nel dì primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale.

321. I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennità per diete, durante il tempo delle sessioni. La legge organica ne fisserà le somme ed il modo come pagarle.

322. Alle deputazioni provinciali spetta

I. Intervenire ed approvare la ripartigione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie;

II. Invigilare su 'l buon uso de' fondi pubblici de' comuni, ed esaminarne i conti, affinchè dopo messo il di loro visto possano ottenere l' approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti;

III. Proccurare che si stabiliscano le municipalità ne' luoghi ove convengono, a' termini dell' articolo 296;

IV. Ove si offra la necessità di fare delle nuove opere di utilità pubblica per la provincia, o

la restaurazion delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ciò necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento.

Per incassare queste imposizioni strordinarie la deputazione dovrà nominare sotto la sua propria risponsabilità un cassiere: e dopo che avrà ella esaminati i conti dell' uso fattone, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all' approvazion del parlamento;

v. Promuover la educazione e la istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andrà a stabilirsi; ed incoraggiare l' agricoltura la industria e 'l commercio co 'l protegger gli autori di nuove scoverte in qualunque de' rami accennati.

vi. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell' amministrazione delle rendite pubbliche;

vii. Formare l' annuo censimento e la statistica delle provincie;

viii. Proccurare che gli stabilimenti di pietà e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano;

ix. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia;

323. Se alcuna deputazione abusasse delle

sue attribuzioni; potrà il re sospender gl' individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e de' motivi che l' ànno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durerà questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.

324. Tutti i membri de' corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prender possesso delle lor funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti, e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento di osservare la costituzione politica del regno delle due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di esser fedeli al re e di adempiere religiosamente gli obblighi della lor carica.

TITOLO VII.

Delle contribuzioni.

CAPITOLO UNICO.

Art. 325. Il parlamento stabilirà o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali provinciali o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre

326. Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione nè privilegio di sorta.

327. Le contribuzioni saran proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico.

328. Perchè possan determinarsi così tutte le spese per gli rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle; il segretario di stato ministro delle finanze presenterà al parlamento, tosto che sarà riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicherà necessarii, raccogliendo da ciascuno degli altri segretarii di stato e ministri tutto ciò che concerne il suo ramo.

329. Lo stesso segretario di stato ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese co'l piano delle contribuzioni che debbono imporsi per soddisfarle.

330. Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione; lo manifesterà al parlamento per mezzo del segretario di stato ministro delle finanze: e progetterà nel tempo istesso quella contribuzione che crederà conveniente di sostituirvi.

331. Fissata la quantità delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approverà la ripartigione fra le provincie, e ne assegnerà la quota a ciascuna in proporzione delle sue facoltà: perchè ciò abbia luogo, il segretario di stato ministro delle finanze presenterà ancora i documenti che crederà necessarii a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia.

Digitized by Google

332. Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetterà disporre di tutti i fondi e delle rendite destinate al servizio dello stato.

333. Vi sarà in ciascuna provincia una tesoreria che incasserà tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima.

334. Non sarà valido alcun pagamento del tesoriere generale su le rendite dello stato, se non sarà documentato da un decreto del re contrasegnato dal segretario di stato ministro delle finanze. Questo decreto dovrà specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l'autorizzi.

335. Vi dovranno essere una o due altre autorità amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de' conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ciò che à rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sarà stabilito con legge particolare.

336. Altra simile legge stabilirà un' officina per l'esame de' conti relativi a' capitali pubblici.

337. Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello stato di qualunque specie e l' uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l'approvazion dal parlamento, sarà impresso pubblicato e

distribuito tanto per tutti i corpi municipali, quanto per tutte le deputazioni provinciali del regno.

338. Dopo l'approvazion del parlamento i conti annui de' ministri segretarii di stato, che abbracciano le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe pubblicati e distribuiti per le deputazioni provinciali e per gli corpi municipali.

339. L'amministrazion delle finanze sarà indipendente da ogni autorità diversa da quella cui sta affidata.

340. Non vi saranno dogane, se non ne'siti che la legge determini, ne' confini di terra e di mare.

341. Il parlamento con sollecitudine dovrà stabilire la quantità del debito pubblico riconosciuto: ed impiegherà le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degl'interessi maturi. Il parlamento dovrà anche stabilire tutto ciò che riguarda la direzione di questo ramo importante così nella parte che abbraccia gli ufizii di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale.

342. Tutto altro che concerne le contribuzioni, sarà determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali.

TITOLO VIII.

Della forza militare nazionale.

CAPITOLO I.

Delle truppe di continuo servizio.

ART. 343. Vi sarà una forza militare nazionale permanente sì di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell' ordine interno dello stato.

344. Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze ed il modo di levarli.

345. Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de' legni da guerra da armarsi o da conservarsi armati.

346. Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina l' ordine degli avanzamenti i soldi l' amministrazione e tutto ciò che riguarda la buona organizzazion dell' esercito e della marina.

347. Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti arme tanto dell' esercito, quanto della marina.

348. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa (1).

(1) Art. 9.

Capitolo II.

Della guardia nazionale.

Art. 349. In ogni provincia vi saranno de' corpi di guardia nazionale formati da' suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.

350. Un'*ordinanza* particolare determinerà il modo di formarla il numero e la completa organizzazione di essa.

351. La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma solo ne' casi richiesti dalle circostanze.

352. Ne' soli casi di necessità potrà il re disporne fra' limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori; ei dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento.

TITOLO IX.

Della pubblica istruzione.

Capitolo unico.

Art. 353. In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per gli fanciulli dell' uno e dell' altro sesso : verrà loro insegnato a leggere scrivere e conteggiare, non che il catechismo de' doveri religiosi e civili , secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti donnesche.

354. Vi saranno delle università, de' collegii e de' licei ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione atti all' insegnamento delle scienze letteratura e belle arti.

355. Il piano generale d' insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s' insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche , si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica.

356. Vi sarà una direzion generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate, ed incaricata d' invigilare all' insegnamento pubblico sotto l' autorità del governo.

357. Il parlamento stabilirà de' piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l' importante oggetto della istruzione pubblica.

358. Ogni nazionale del regno delle due Sicilie à la libertà di scrivere imprimere e pubblicare le sue idee senza aver bisogno di licenza revisione o approvazione anteriore ; ma sotto la risponsabilità che le leggi determineranno (1).

(1) Vedi il precedente art. 124. n. 24.

Digitized by Google

TITOLO X.

Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi de' cangiamenti.

Capitolo unico.

Art. 359. Il parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l'opportuno rimedio, e render effettiva la risponsabilità de' contravventori (1).

360. Ogni cittadino del regno delle due Sicilie à dritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re la osservanza della costituzione.

361. Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservar la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere.

362. Finchè sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potrà proporre in alcun articolo di essa nè alterazione nè addizione nè riforma veruna.

363. Per fare nella costituzione qualche alterazione addizione o riforma è necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamen-

(1) Vedi il suddetto art. 124. n. 25.

te, venga a ciò autorizzata con proccura speciale.

364. Ogni proposizion di riforma in qualunque articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno.

365. La proposizione di riforma si leggerà tre volte con l' intervallo di sei giorni dall' una all' altra: e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

366. Ammessa alla discussione, si procederà in appresso con le formalità medesime e per gli medesimi tramiti che furon prescritti per la formazion delle leggi: e quindi si voterà per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente deputazion generale: a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti.

367. La seguente deputazion generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de' due anni delle sue sessioni e purchè v' intervengano le due terze parti de' voti, potrà dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale proccura per eseguir la riforma.

368. Questa dichiarazione si pubblicherà e comunicherà immediatamente a tutte le provincie: e secondo il tempo in cui siasi fatta, determinerà il parlamento, se dovrà spedirsi il mandato di proccura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente.

369. La proccura sarà data da' congressi elettorali di provincia: e dovrà aggiungersi alle so-

lite formole de' mandati la clausola seguente. *Accordano innoltre la proccura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore è il seguente* (qui si copierà il decreto): *tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale ciò che in seguito si stabilisca.*

370. La proposta riforma sarà discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de' deputati; passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nel parlamento.

371. Una deputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia.

Napoli 9 dicembre 1820.

Il Presidente

Cav. Pietro Antonio Ruggiero deputato per la provincia di Napoli.

I Segretarii.

Nazario Colaneri deputato pel Sannio.

Ferdinando de Luca deputato per la Daunia.

Luigi Dragonetti deputato per la Marsia.

Felice Pulejo deputato per la provincia di Messina.

Deputati per le provincie di	
Napoli.	Giovanni Bausan Alessandro Begani Alessio Pelliccia Giuseppe Firrao Matteo Galdi. Tito Berni. Ferdinando Visconti. Cesare Ginestous. Decio Coletti.
Campania.	Pietro Paolo Perugini. Antonio Mercogliano. Tommaso Vasta. Ottavio de Piccolellis. Gio. Carlo Fantacone. Giuseppe Desiderio. Mariano Semola.
Marsia.	Gio. Antonio Lozzi. Francesco Saverio Incarnati. Giuseppe Orazii.
Pretuziana.	Michele Coletti. Michelangelo Castagna. Vincenzo Comi.
Frentania.	Pasquale Borrelli. Biagio De Horatiis Saverio Brasile Gio. Domenico Paglione
Sannio	Amodio Ricciardi Gabriele Pepe Luigi Galanti
Daunia.	Giovan Tommaso Giordano. Francesco Paolo Iacuzio. Papiniano Iannantuono.
Peucezia.	Gio. Fedele Angelini. Domenico Nicolai. Giuseppe Maria Giovine. Raffaele Netti. Giuseppe Tommaso Losapio

Salento.	Michele Tafuri. Vito Buonsanto. Giovanni Maruggi. Ippazio Carlino.
Lucania orientale.	Carlo Corbo. Diodato Sponsa. Francesco Petruccelli. Innocenzio de Cesare. Paolo Melchiorre. Domenico Cassini.
Irpino.	Lorenzo de Conciliis. Felice Saponara. Carlo de Filippis. Francesco Lauria. Matteo Imbriani.
Lucania occidentale.	Rosario Macchiaroli. SaverioArcangelo Pessolani. Antonio Maria de Luca. Benedetto Rondinelli. Gerardo Caracciolo. Gerardo Mazziotti.
Calabria Cosentina.	Francesco Vivacqua Vincenzo Lepiane. Domenico Matera Domenico Morici Pasquale Ceraldi
Calabria Brezia.	Fracesco Scrugli Giuseppe Poerio Francesco Rossi Domenico Sonni
Calabria Reggina.	Girolamo Arcovito Vincenzo Catalano Giuseppe Falletti Lamberti
Messina.	Paolo Flamma. Tommaso Donato. Santi Romeo.
Catania.	Ignazio Paternò Castello. Paolino Riolo. Vincenzo Natale. Francesco Strano.

Siracusa.	Giuseppe Salvatore Trigona Giuseppe Grimaldi. Liberante Mazzone.
Caltanissetta.	Francesco Tumminelli. Giuseppe Cinirella.
Trapani.	Nicolò Borduela. Michele Scio.

SI PUBBLICHI PER LEGGE

Napoli 29 gennajo 1821.

FRANCESCO REGGENTE

L' interino segretario di stato ministro degli affari interni - MARCHESE DI AULETTA.

Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi, governadori ed autorità tutte tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare modificata, come di sopra si è esposta, la costituzione adottata nel luglio 1820 per la monarchia delle due Sicilie, in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e disponete che s' imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti.

Napoli 29 gennajo 1821.

A' ministri segretarii di stato.

Per copia conforme

Innocenzio de Cesare *Presidente*

I segretarii
F. De Luca
L. Dragonetti
F. Pulejo
M. Imbriani.

INDICE

De' titoli e de' capitoli con la designazion delle pagine.

TITOLO I. *Della nazione e de' nazionali delle due Sicilie* 5
CAPITOLO I *Della nazione delle due Sicilie* . . . . . pag. Ivi
CAPITOLO II. *De' nazionali del regno delle due Sicilie.* Ivi
TITOLO II. *Del territorio delle due Sicilie, della sua religione, del suo governo e de' suoi cittadini* 7
CAPITOLO I. *Del territorio delle due Sicilie* Ivi
CAPITOLO II. *Della religione* 8
CAPITOLO III. *Del governo.* Ivi
CAPITOLO IV. *De' cittadini delle due Sicilie* 9
TITOLO III. *Del parlamento* 12
CAPITOLO I. *Della formazion del parlamento* Ivi
CAPITOLO II. *Della nomina de' deputati al parlamento* 13
CAPITOLO III. *Delle assemblee elettive di parrocchia.* Ivi
CAPITOLO IV. *Delle assemblee elettive di circondario elettorale* 19
CAPITOLO V. *Delle assemblee elettive di provincia.* 23

Capitolo VI. *Della convocazion del parlamento* 30
Capitolo VII. *Delle facoltà del parlamento* 36
Capitolo VIII. *Della formazion delle leggi e della sanzione reale* 39
Capitolo IX. *Della promulgazion delle leggi* 43
Capitolo X. *Della deputazion permanente del parlamento* 44
Capitolo IX. *Del parlamento straordinario* 45
TITOLO IV *Del re* 47
Capitolo I. *Della inviolabilità del re e della sua autorità* Ivi
Capitolo II. *Della successione alla corona* 52
Capitolo III *Della minor età del re e della reggenza* 55
Capitolo IV. *Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria* . 58
Capitolo V. *Dell' assegnamento della famiglia reale* 60
Capitolo VI. *Delle segreterie di stato* . . 61
Capitolo VII. *Del consiglio di stato* . . . 63
TITOLO V. *De' tribunali e dell' amministrazion della giustizia* 66
Capitolo I. *De' tribunali* Ivi
Capitolo II. *Dell' amministrazione della giustizia civile* 73

Digitized by Google

CAPITOLO III. *Dell' amministrazione della giustizia criminale* 75
TITOLO VI. *Del governo interiore delle provincie e de' comuni*. 79
CAPITOLO I. *De' corpi municipali*. Ivi
CAPITOLO. II. *Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali*. 83
TITOLO VII. *Delle contribuzioni*. 87
CAPITOLO UNICO Ivi
TITOLO VIII. *Della forza militare nazionale*. 91
CAPITOLO I. *Delle truppe di continuo servizio*. Ivi
CAPITOLO II. *Della guardia nazionale* . . 92
TITOLO IX. *Della pubblica istruzione*. . . 93
CAPITOLO UNICO. Ivi
TITOLO X. *Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi de' cangiamenti*. 95
CAPITOLO UNICO. Ivi

INDICE ALFABETICO

Delle materie co'l rincontro degli articoli.

A

Agricoltura art. 124. n. 21; 307. n. 9.
Amor della patria. Principal dovere de' nazionali delle due Sicilie 6.
Arresto. Vedi *libertà individuale.*
Armate. Vedi *forza militare.* Comando di esse 164 n. 8. 9.
Assegnamento della famiglia reale 206 a 214.
Assemblee elettive. Di parrocchia 33 a 56; di circondario elettorale 57 a 72; di provincia 73 a 96.

B

Benefizii ecclesiastici 164. n. 6.
Beni comunali. Amministrazione e cura di essi 307. n. 3; 322. n. 2.
Beni nazionali. A chi appartiene di provvedere alla di loro amministrazione conservazione ed alienazione 124.n.18; garentia de' medesimi 165.n.7.10;322.n.2.

C

Cancellieri archivarii. Sono eletti da'corpi municipali 306.
Capo superiore di provincia. Sua nomina e facoltà. 310. 311. 312. 324.
Cassieri. Ogni municipalità sceglie un cassiere. 307.n.3.
Cittadini. Requisiti necessarii per godere di tal qualità 18. a 21; diritti annessi alla cittadinanza 22; perdita de' medesimi 23; sospensione 24.
Commercio 124. n. 21; 307. n. 9.
Compromessarii. Si scelgono dalle assemblee elettive

di parrocchia 50; metodo di elezione numero ed oggetto 39. 43. 51.

Consiglio, e consiglieri di stato. Numero proposta scelta attribuzioni dipendenza e risponsabilità 221 a 231.

Contribuzioni. Ciascuno à l' obbligo di concorrere alle spese dello stato 8; metodo d'imporre decretare ripartire ed esigere 325 a 342.

Corpi municipali. Loro composizione, metodo di scelta, durata, facoltà e dipendenza 295 a 309. Sono parte di essi il sindaco il giudice municipale gli eletti e i decurioni.

Corte suprema. Vedi suprema corte.

Corti di assise. Vedi *giustizia criminale*.

Corti di giustizia. Lor competenza nelle cause civili ed in altre materie 252. 253. e seguenti

Costituzione di Spagna. Adottata per le due Sicilie a' 7 luglio 1820-3: sue modificazioni sanzionate a' 29 gennajo 1821. Suoi oggetti sono il governo e l'amministrazione dello stato. pag. ultima.

Costituzionali leggi. Proteggono la libertà civile la proprietà e gli altri legittimi diritti 4. Proposizione di esse 125. 164. n. 14; discussione 126 a 134; approvazione o rifiuto 136 a 145; promulgazione 147 a 149; esecuzione 16. 163; derogazione 146; applicazione 17. 232.

D

Debito pubblico. Sua garentia e direzione 341.

Decurioni. Vedi *corpi municipali*.

Deputati al parlamento. Loro numero 29. 30; metodo di elezione 31; requisiti 84 a 86; eccezioni 87 a 89. 103; indennità 95; garentia e funzioni 121 a 123.

Deputazioni del parlamento. Casi di nominarle e numero de' componenti 112. 134. 203.
Deputazione permanente. Necessità numero facoltà e durata 150 a 153.
Deputazioni provinciali. Numero degl' individui durata e metodo di elezione 312 a 314; requisiti 136. 317; indennità 321; attribuzioni 322; risponsabilità 323.
Difesa della patria. Obbligazione essenziale di ciascun cittadino 9.
Diritti. Della nazione, 3; de' cittadini. Vedi *cittadini*.
Domicilio. Importanza necessità e favori annessi 5. n. 1. 3; 18. 21. 33. 70 84.
Duca di Calabria. Vedi *famiglia reale*.

E

Eletti. Sono membri de' corpi municipali 295. requisiti 303. 304; attribuzioni. Vedi *corpi municipali*.
Elettori. Di parrocchia 52; di circondario elettorale 68. 70; di comune 302.

F

Famiglia reale. Titoli onori ed obbligazioni 194 a 206.
Foro. Niuna eccezione per gli affari comuni così civili, come criminali 238; i soli reati militari appartengono al tribunal militare 339.
Forza militare nazionale di terra e di mare. Sua destinazione 343; quantità 344. 345; disciplina soldi promozioni istruzione 346. 347.

G

Giudici. Vedi *magistrati*; di fatto e di diritto. Vedi *giustizia criminale*.
Giudici municipali. Vedi *corpi municipali*.
Giurì. Vedi *giustizia criminale*.
Giustizia civile. Si amministra per arbitramento; in

prima istanza e per appello: à due soli gradi di giuridizione 266 a 271.
Giustizia criminale. Istruzione presso il giudice municipale, arresto, malleveria 274. 276 a 278; 281. 286 a 288; accusa innanzi al giurì; giudizio della corte di assise. Quest' ultima si compone di giudici di fatto e di diritto 293.
Governo. Oggetto 13; natura 14; divisione 15.16.17.
Guardia nazionale. Numero, organizzazione, qualità di servizio e dipendenza 349 a 352.
Guerra 164. n. 3.

I

Impieghi civili e militari 164. n. 4. 5.
Indipendenza. È l' attributo della nazione; suoi corollarii 2.
Industria 124. n. 21; 307. n. 9.
Intendenti di finanza. Fan parte delle deputazioni provinciali 312.
Istruzione pubblica. Provvedimenti per aumentarla ed incoraggiarla 124. n. 22; 307. n. 5; 353 a 357.

L

Leggi. Vedi *costituzionali*.
Libertà individuale. Sua garentia 165. n. 11; 273 a 294.
Libertà della stampa 124. n. 24; 358.

M

Magistrati. Requisiti necessarii 240; casi di destituzione o sospensione 241. 242; risponsabilità 244. 245.
Ministri segretarii di stato. Loro numero scelta attribuzioni dipendenza e risponsabilità 212 a 220.
Minore età del re 178. Vedi *reggenza*; *tutela del re minore*.

Monarchia ereditaria moderata 14. Vedi *governo*.

N

Nazionali. Requisiti per tal prerogativa 5; doveri annessi 6 a 9.

Nazionalità. Come si ottiene dagli stranieri 5. n. 2; 124 n.26; limitazione a di loro riguardo 89. 186. 216. 221.

Nazione. Sue qualità dritti ed obbligazioni 1. a 4.

O

Onori 164. n. 7.

Opere di utilità pubblica 307; n. 7; 308: 321.n.4.

P

Pace. 164. n. 13.

Parlamento. Sua composizione 26. 27; numero de' suoi membri. Vedi *deputati al parlamento*; convocazione formalità e durata 99.100.104 a 120; facoltà 15.124.

Parlamento straordinario. Componenti urgenza attribuzioni e durata 154 a 159.

Potere. Legislativo 15; esecutivo 16. giudiziario 17. Vedi *governo*.

R

Re. Sua potestà 15. 16. inviolabilità 161; prerogative ed attribuzioni 164; restrizioni delle di lui facoltà. 165.

Reggenza. In quali casi à luogo 179; persone a cui si affida 181. 182; facoltà 184. 188; dritto di nominarla 124. n. 4.

Religione. È la cattolica romana unica vera 12; si prescrive il catechismo religioso, secondo questi principii nelle pubbliche scuole 353.

S

Segretarii di stato. Vedi *ministri*; del parlamento 105; delle deputazioni provinciali 319.
Sindaco. È il capo del corpo municipale. Vedi *corpi municipali*.
Sovranità. Risiede nella nazione 3.
Stabilimenti pubblici di pietà e beneficenza 307 n. 6; 322; n. 8.
Stranieri. Vedi *nazionalità*.
Successione alla corona. È regolata a forma di primogenitura nella linea mascolina 168. 169; casi di succeder le femmine 170; restrizioni che le riguardano 173. 174; si conferma la prammatica XIII. del 1759 riguardo alla successione 171; casi di esclusione de'successori al trono 172; nuova dinastia 174.
Supplenti. De' deputati al parlamento 83; delle deputazioni provinciali 315.
Suprema corte di giustizia. È unica nel regno 248; sue attribuzioni 250.

T

Territorio del regno. Denominazione e divisione delle sue provincie 10. 11.
Tesoreria generale. È una per tutto il regno: sua destinazione 332; precauzioni 334.
Tesorerie provinciali. Ciascuna provincia à la tesoreria per lo versamento de' proprii fondi 333.
Transazioni diplomatiche 164. n 10.
Trattati di commercio, di alleanza offensiva e difensiva 124 n. 7; 164 n. 10.
Tribunale del parlamento. Suo oggetto 121.
Tribunali. Loro facoltà 232; di prima istanza 259.

Vedi *magistrati*, *suprema corte di giustizia*, *corti di giustizia*.
Truppe straniere 124. n. 8.
Tutela per lo re minore 124. n. 6. 191. Vedi *reggenza*.

V

Variazioni della costituzione. Casi di riforma e metodo per procedervi 359 a 371.
Vescovadi 164. n. 6.

589624
S3